
CAPITOLO V

SPESE ELETTORALI

§ 21. – Premessa.

La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alle cariche di Consigliere regionale e di Presidente della Regione¹⁴ è regolata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla legge n. 43/1995¹⁵ e dalla legge regionale n. 2/2005 e successive modifiche.

Le disposizioni delle citate leggi regolamentano, in particolare, i seguenti profili:

- la tipologia delle spese elettorali e i relativi limiti;
- gli adempimenti dei singoli candidati (nomina del mandataro elettorale, dichiarazione delle spese elettorali e connessa rendicontazione, altre dichiarazioni richieste dalla legge);
- il controllo sulle spese elettorali demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale;
- le sanzioni poste a presidio dei predetti adempimenti.

¹⁴ In seguito alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10/2017, le disposizioni normative concernenti la lista regionale, tra cui anche quelle relative alle spese elettorali, si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

¹⁵ La l. n. 43/1995, oltre a contenere specifiche disposizioni in materia di spese elettorali, rinvia per alcuni dei profili illustrati all'interno del presente capitolo alle previsioni della l. n. 515/1993.

§ 22. – Tipologia delle spese elettorali.

La normativa vigente stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale;

[Articolo 11, comma 1, della l. n. 515/1993]

Sono altresì comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono tuttavia calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

[Articolo 11, comma 2, della l. n. 515/1993]

§ 23. – Limiti delle spese elettorali.

23.1. – Limiti per i candidati.

L'importo massimo di spesa per ciascun candidato è fissato in **€ 50.000, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione**. Per i candidati alla carica di Presidente della Regione il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in **€ 50.000**.

[Articolo 9, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 1, della l. n. 43/1995]

Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese **non** possono comunque **superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%**.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Regione le spese per la campagna elettorale **non** possono comunque **superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del 30%**.

[Articolo 9, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 1, della l. n. 43/1995]

Ai fini dei predetti limiti sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati – ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione – sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili *pro quota*¹⁶. Tali spese debbono

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l. n. 515/1993, sono computate *pro quota*, ai fini dei limiti di spesa dei singoli candidati, anche le spese per

essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, della l. n. 441/1982.

[Articolo 9, comma 2, della l.r. n. 2/2005, articolo 5, comma 2, l. n. 43/1995]

23.2. – Limiti per i partiti, movimenti o liste.

Le spese¹⁷ per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai candidati, che, come si è già detto, ad eccezione di quelle riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione¹⁸, sono computate nelle spese dei medesimi pro quota (cfr. paragrafo 23.1), **non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste.**

[Articolo 9, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 2 e 3, della l. 43/1995]

le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, prodotte o commissionate da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni.

¹⁷ Per la tipologia delle spese elettorali si rinvia a quanto già detto nel paragrafo 22.

¹⁸ Le spese per la propaganda elettorale sostenute dai partiti, dai movimenti e dalle liste riferite ai candidati Presidenti della Regione, non sono computate tra le spese dei medesimi candidati, bensì tra quelle dei partiti, movimenti e liste, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della l. n. 43/1995.

23.3. – Prospetto dei limiti di spesa

Articolo 9, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 3, della l. 43/1995

Circoscrizione	Cifra fissa (art.9 L.R. n° 2/2005)	N. residenti (Censiti al 09/10/2011)	Ulteriore cifra (N° Residenti x 0,03 €)	LIMITI DI SPESA		
				Importo massimo (1) (Col. B + Col. D)	Rivalutazione del 10% (2)	Rivalutazione del 30% (3)
A	B	C	D	E	F	G
CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE	€ 50.000,00	==	==	€ 50.000,00	==	==
FROSINONE	€ 50.000,00	492.661	€ 14.779,83	€ 64.779,83	€ 71.257,81	€ 84.213,78
LATINA	€ 50.000,00	544.732	€ 16.341,96	€ 66.341,96	€ 72.976,16	€ 86.244,55
RIETI	€ 50.000,00	155.164	€ 4.654,92	€ 54.654,92	€ 60.120,41	€ 71.051,40
ROMA	€ 50.000,00	3.997.465	€ 119.923,95	€ 169.923,95	€ 186.916,35	€ 220.901,14
VIITERBO	€ 50.000,00	312.864	€ 9.385,92	€ 59.385,92	€ 186.916,35	€ 77.201,70

(1) Art. 9 della l.r. n. 2/2005: Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

(2) Art. 5, comma 1, terzo periodo, della l. n. 43/95: "Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%".

(3) Art. 5, comma 1, quarto periodo, della l. n. 43/95: "Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30%".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle precedenti leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

§ 24. – Contributi per la campagna elettorale.

Possono versare contributi ai candidati ed ai partiti, movimenti o gruppi le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e non siano comunque vietati dalla legge.

Sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

[Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modifiche]

Ai partiti o movimenti politici che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni regionali si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per

-
- soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori;
- b) è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
- c) l'identità dell'erogante, la data dell'erogazione e l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno ricevuti dai summenzionati partiti o movimenti politici di importo complessivamente superiore nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, devono essere annotati, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Entro gli stessi termini, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento

politico, ovvero nel sito internet della lista, per un tempo non inferiore a cinque anni¹⁹.

Alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto è fatto divieto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici summenzionati.

I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni su illustrate non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti per la relativa annotazione nel registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico.

[Art. 1, commi 11, 12 e 13 della legge 9 settembre 2019, n. 3]

¹⁹ Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni indicate alle lettere a) e c) le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

§ 25. – Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste.

25.1. – Adempimenti dei candidati: il mandatario elettorale.

La legge dispone che, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono effettuare la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale²⁰ esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nominativo dev'essere dichiarato per iscritto dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel caso in cui la designazione sia depositata da persona diversa dal mandatario, dev'essere allegata la fotocopia di un documento di identità del mandatario.

È fatto divieto al candidato di designare più di un mandatario, il quale, a sua volta, non può assumere l'incarico per più candidati.

[Articolo 5, comma 4, lettera a), della l. n. 43/1995 e articolo 7, comma 3, della l. n. 515/1993]

Il mandatario ha l'obbligo di **registrare analiticamente** tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per la campagna elettorale, avvalendosi di un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un

²⁰ L'articolo 12, comma 1 bis, della l. n. 515/1993, stabilisce che: "...il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione."

candidato indicato nominativamente^{21 22}.

[Articolo 5, comma 4, lettera a), della l. n. 43/1995 e articolo 7, comma 4, della l. n. 515/1993]

L'obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzano una spesa inferiore ad € 2.582,28²³.

25.2. – *Segue*: la dichiarazione delle spese e il rendiconto.

Entro tre mesi dalla proclamazione, i candidati devono sottoscrivere ed inviare al Collegio regionale di garanzia elettorale²⁴:

- a) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione

²¹ Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della l. n. 515/1993, il mandatario può effettuare ordinativi a produrre materiale o a cedere servizi a scopo di propaganda elettorale, ovvero può autorizzare gli strumenti di propaganda elettorale prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni.

²² Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l. n. 515/1993, il mandatario controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

²³ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l. n. 515/1993 alla trasmissione al Collegio di garanzia elettorale "sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione".

-
- politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»²⁵;
- b) le dichiarazioni relative ad **erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto**, per un **importo che nell'anno superi € 3.000** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati;
 - c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporta analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, **i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 3.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi**²⁶;
 - d) gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla redazione del rendiconto sono tenuti anche i candidati che hanno speso meno di € 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio, pur essendo esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e di apertura di

²⁵ L'obbligo di tale dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.

²⁶ Ai contributi erogati dalle persone giuridiche devono essere allegati la delibera dell'organo sociale e la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio.

apposito conto corrente.

[Articolo 5, comma 4, lettera a), e comma 5, della l. n. 43/1995 e articolo 7, commi 6 e 7, della l. n. 515/1993]

25.3. – Adempimenti dei partiti, movimenti o liste.

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale devono presentare alla Corte dei Conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, **il consuntivo**, debitamente sottoscritto, **relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento**. Copia del consuntivo deve, altresì, essere depositata presso l'Ufficio centrale circoscrizionale che ne cura la pubblicità.

[Articolo 5, comma 4, della l. n. 43/1995 e articolo 12 della l. n. 515/1993]

§ 26. – Controllo delle spese elettorali.

26.1. Controllo delle spese elettorali dei candidati.

L'organo deputato alla verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati nonché all'applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a carico dei medesimi è il **Collegio regionale di garanzia elettorale**.

Il Collegio ha sede presso la Corte d'Appello di Roma ed è composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra i magistrati ordinari, coloro che sono iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi sono nominati quattro componenti supplenti.

Proprio in funzione del ruolo che ricoprono, non possono essere nominati componenti del Collegio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei;
- b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte;
- c) coloro che siano stati candidati alle cariche di cui alle lettere a) e b) nei cinque anni precedenti;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

[Articolo 5, comma 4, lettera e), della l. 43/1995 e articolo 13 della l. n. 515/1993]

Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti ricevuti dai candidati a norma dell'articolo 7, comma 6, della l. n. 515/1993.

Entro il termine di centoventi giorni dalle elezioni, ogni elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità della predetta documentazione che rimane liberamente consultabile presso gli uffici del Collegio. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora, nel termine di centottanta giorni dalla ricezione, il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato. In caso contrario, quest'ultimo ha facoltà di presentare nei successivi quindici giorni memorie e documenti.

[Articolo 5, comma 4, lettera f), della l. 43/1995 e articolo 14 della l. n. 515/1993]

26.2. Controllo delle spese elettorali dei partiti.

Presso la Corte dei Conti è istituito un apposito Collegio – composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio – al fine di effettuare i controlli sui consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni.

I controlli devono essere effettuati entro sei mesi dalla presentazione alla Corte dei Conti dei consuntivi – salvo che il predetto Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, in ogni caso non superiore ad altri tre mesi – e concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle medesime.

In merito ai risultati dei controlli, la Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

[Articolo 5, comma 4, lettera d), della l. n. 43/1995 e articolo 12 della l. n. 515/1993]

§ 27 – Sanzioni amministrative.

27.1. Sanzioni per i candidati.

Le sanzioni applicabili da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale per le violazioni degli obblighi posti a carico dei candidati in riferimento alle spese elettorali sono le seguenti:

- in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione delle spese elettorali, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.822,85 a € 103.291,38²⁷;
- in caso di mancato deposito nel termine previsto della suddetta dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione indicata al punto precedente. La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante

²⁷ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

-
- la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica²⁸;
- in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i quindici giorni successivi alla notifica delle contestazioni (cfr. paragrafo 26.1), applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,57 a € 51.645,69²⁹;
 - in caso di violazioni dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Inoltre, è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la decadenza dalla carica³⁰.

²⁸ Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (articolo 15, comma 10, della l. n. 515/1993).

²⁹ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

³⁰ Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salvo quanto diversamente disposto.

[Articolo 5, comma 4, lettera g), della l. n. 43/1995 e articolo 15 della l. n. 515/1993]

27.2. Sanzioni per i partiti.

Il Collegio applica le seguenti sanzioni:

- in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.645,69 a € 516.456,90³¹;
- in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,57 a € 51.645,69³²;
- in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa suindicati, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, salvo quanto diversamente disposto.

[Articolo 5, comma 4, lettera g), della l. 43/1995 e

decadenza ai sensi del proprio regolamento (articolo 15, comma 10, della l. n. 515/1993).

³¹ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

³² L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

articolo 15 della l. n. 515/1993]

CAPITOLO VI

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

§ 28. - **Obblighi di pubblicazione nel sito internet del partito o del movimento politico**

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, **i partiti, i movimenti politici e le liste che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo, hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet** ovvero, per le suddette liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale** di cui all'articolo 24 del DPR 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle medesime liste, o persone da loro delegate, **possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati**, per i quali sussiste il citato obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel

sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

[Articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modifiche]

Il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato, sono pubblicati, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, **sul sito internet della Regione, nella sezione** denominata «Elezioni trasparenti», secondo modalità che saranno definite dalla Regione in conformità alla normativa vigente.

[Articolo 1, comma 15 della legge 3/2019 e successive modifiche]